

**Legge regionale 22 luglio 1994, n. 28 (BUR n. 61/1994)
(Novellazione)**

**MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
9 DICEMBRE 1977, N. 72 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19
MAGGIO 1976, N. 335" E ALLA LEGGE REGIONALE 16
AGOSTO 1984, N. 42 "NORME IN MATERIA DI OPERE
PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE
COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72.**

1. Al sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, e dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, sono aggiunte infine le parole *"ed accettate con provvedimento della Giunta regionale"*.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 85 della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72.**

1. L'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:

"Art. 85 - Apertura di credito a favore di funzionari delegati.

1. *Qualora si renda necessario dar corso sollecitamente al pagamento di spese sia di natura operativa che di funzionamento, la Giunta può autorizzare aperture di credito presso il Tesoriere a favore di funzionari regionali.*

2. *La nomina del funzionario delegato e il limite d'importo per ogni apertura di credito sono stabiliti nel provvedimento d'autorizzazione della Giunta."*

**Art. 3 - Modifica all'articolo 87 della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72.**

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

"Per casi di assoluta necessità e comprovati da esigenze di servizio la Giunta può autorizzare con proprio provvedimento pagamenti in contanti fissandone l'importo e il limite."

**Art. 4 - Modifica all'articolo 93 della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72.**

1. Nel primo comma dell'articolo 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, sono soppresse le parole *"riguardanti spese in conto capitale"*.

Art. 5 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è così sostituito:

"L'apertura di credito nella misura del 90 per cento a favore del dirigente della struttura regionale periferica, incaricato dell'esecuzione dell'opera, è disposta dalla Giunta a norma dell'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni."

SOMMARIO

Art. 1 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Modifica dell'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Modifica all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 4 - Modifica all'articolo 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 5 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.	Errore: sorgente del riferimento non trovata